

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto l'eventuale responsabilità deontologica in capo all'Avvocato che non provveda ad iscrivere la causa al ruolo, in ragione dell'omesso pagamento da parte del Cliente del relativo contributo unificato. L'Avv. (omissis) ha altresì richiesto se sussista, in capo all'Avvocato, a seguito del mandato ricevuto, un eventuale obbligo deontologico ad anticipare le spese prodromiche all'introduzione del giudizio.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Sabrina Pirani

Osserva

La **Legge** Professionale **n.247/2012**, per quanto interessa in questa sede, all'**art. 13** comma 10 statuisce che *"Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuto, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente"*.

Dal tenore letterale della norma in commento, è evidente che il Legislatore, con l'uso dell'avverbio "eventualmente" ha previsto la facoltà, in capo all'Avvocato, di anticipare le spese nell'interesse del proprio assistito.

Cionondimeno, il **Codice Deontologico forense**, all'**art. 29** rubricato "**Richiesta di pagamento**" prevede altresì che *"L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere."*

Il logico corollario giuridico di cui sopra, è rappresentato dalla circostanza secondo la quale l'Avvocato, per quanto riguarda l'espletamento del mandato ricevuto, ha una duplice scelta, rappresentata, per un verso, dalla facoltà di anticipare le spese prodromiche e attinenti al mandato e, per altro verso, dalla facoltà di chiedere un anticipo in relazione alla spese da sostenere.

Il discrimine tra le due fattispecie è senz'altro rappresentato dalla tutela e dalla salvaguardia, a seguito del mandato ricevuto, dei diritti del proprio assistito. Tutela quest'ultima che l'Avvocato raggiunge mediante una condotta coscienziosa volta ad assicurare una prestazione professionale improntata sulla diligenza.

In altre parole cioè, l'Avvocato, a seguito del mandato ricevuto, si trova innanzi ad una pluralità di scelte le quali tuttavia non devono provocare nocumento ai diritti e agli interessi del Cliente.

Nel caso che ci occupa, il rapporto tra avvocato e cliente deve essere necessariamente interpretato ed applicato non solo nell'ambito della legge professionale e delle norme deontologiche, ma anche in relazione alle norme civilistiche che regolano le

professioni intellettuali (art. 2229 e ss. c.c.).

Infatti, l'**art. 2234 c.c.**, per quanto interessa in questa sede, dispone che il cliente, salva diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le **spese occorrenti al compimento dell'opera** e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

La citata norma, quindi, individua un obbligo di collaborazione gravante sul cliente al fine di porre l'Avvocato in grado di dare inizio all'opera e proseguirla utilmente.

Sul punto, si riferisce che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26973/2017 resa in data 15.11.2017, ha statuito il principio di diritto secondo il quale l'avvocato può sospendere la prestazione se il cliente non versa l'anticipo spese. Ma ciò è possibile solo laddove la sua astensione non arrechi un danno irreparabile all'assistito come nel caso in cui, ad esempio, scadano termini di prescrizione, preclusioni, decadenze.

Il professionista, precisano i giudici, è infatti, tenuto, in virtù del principio di buona fede e di tutela del "*diritto alla difesa giudiziale*", che è un diritto costituzionale di rango primario, "*a salvaguardare l'interesse o l'utilità dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio,... Restando comunque impregiudicata la possibilità di rinunciare, sin dall'inizio, al mandato..*".

Nell'affermare tale principio, i Giudici di legittimità osservano che nel caso sottoposto alla loro attenzione, l'esecuzione della prestazione avrebbe implicato l'onere per l'avvocato dell'anticipazione delle spese di trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e, dunque l'assunzione di un aggravio economico, eccedente il normale sacrificio richiesto ai sensi dell'art. 1375 c.c., peraltro escluso dalla disciplina del tipo legale del contratto d'opera intellettuale.

Il principio di diritto così come statuito dalla Corte di Cassazione appare perfettamente in linea con le disposizioni vigenti in materia di deontologia forense, posto che, anche in ambito deontologico, il fine ultimo è rappresentato, appunto, dalla **salvaguardia e dalla tutela, da parte dell'Avvocato, degli interessi del proprio assistito**, in virtù dell'affidamento collettivo riposto nella Professione Forense.

Non senza altresì rilevare che la sentenza in commento costituisce una importante conferma circa gli obblighi deontologici in capo all'Avvocato, il quale, a seguito del conferimento del mandato, deve tenere una condotta improntata ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà, che non leda gli interessi tutti del proprio assistito.

Per le ragioni sopra riportate

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nei principi sopra richiamati.

Parole/frasi chiave:

art 13; art. 29; art. 2234; conferimento dell'incarico e compenso; rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente;

richieste di **pagamento; anticipi;** salvaguardia e **tutela** degli **interessi** del proprio **assistito**.